



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 332

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 7 gennaio 2015

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 12

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 17

Plenaria » 18

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56). » 25

Plenaria (*)

4^a - Difesa:

Plenaria » 26

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 31

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 43

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 332° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 7 gennaio 2015.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	49
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 1)</i>	»	53
<hr/>		
ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	54

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 7 gennaio 2015

Plenaria

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(Doc. IV-bis, n. 1) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Altero Matteoli, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio pro tempore delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, nonché dei signori Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo Cinque, William Ambrogio Colombelli e Giovanni Mazzacurati

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 ottobre e proseguito nelle sedute del 12 novembre, del 3 e del 10 dicembre 2014.

Il PRESIDENTE relatore, intervenendo in sede di replica, osserva, relativamente alle violazioni costituzionali sottolineate nel corso del dibattito da alcuni dei senatori intervenuti, ed in particolare in merito al ritardo nella trasmissione degli atti al tribunale dei Ministri (ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989), che la sede più idonea per far valere – su iniziativa della parte – tale criticità sarebbe quella del processo, ammesso che un elemento del genere possa assumere autonoma rilevanza procedimentale in mancanza di una disposizione tassativa sul punto.

Sul piano astratto, per quanto di competenza del Senato, se proprio si volesse adombrare l'ipotesi dell'attivazione del conflitto di attribuzione, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, promosso dal Senato stesso nei

confronti dell'autorità giudiziaria, sarebbe comunque difficoltoso effettuare un'adeguata ricognizione circa la sussistenza o meno dei presupposti per l'attivazione del conflitto nel caso *de quo*.

È noto infatti che i conflitti possono, sul piano oggettivo, configurarsi quali conflitti «per usurpazione» (con i quali si contesta la spettanza in astratto di un'attribuzione in capo ad un determinato «potere» dello Stato) e «per menomazione» (nei quali non si contesta la spettanza in astratto di un'attribuzione, ma solamente il «cattivo esercizio» della stessa, tale da interferire indebitamente con le attribuzioni proprie di un altro «potere» dello Stato).

Nel caso di specie non si può in nessun modo sostenere che la supposta violazione dell'articolo 6 comma 2 della legge costituzionale n. 1 del 1989 (e in particolare la ritardata trasmissione degli atti al tribunale dei Ministri) abbia potuto determinare un'interferenza o una menomazione dei poteri e delle facoltà spettanti al Senato, ossia della facoltà di concedere o di diniegare l'autorizzazione a procedere per i reati ministeriali, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

A tal riguardo, relativamente alla materia dei reati ministeriali, il Presidente relatore ritiene opportuno richiamare due conflitti di attribuzione, decisi dalla Corte costituzionale con sentenze n.87 e 88, entrambe adottate il 12 aprile 2012.

La sentenza n. 87 del 2012 nasce dal conflitto sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti dell'autorità giudiziaria, la quale riscontrando la natura «non ministeriale» del reato, aveva ommesso la trasmissione degli atti al Collegio per i reati ministeriali (c.d. Tribunale dei ministri), in tal modo precludendo alla Camera dei deputati l'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di cui all'art. 96 della Costituzione ed alla legge costituzionale n. 1 del 1989.

Analogo oggetto aveva il conflitto di attribuzioni deciso con la sentenza n. 88, sempre del 2012, promosso dal Senato a seguito della mancata trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria degli atti al tribunale dei Ministri – conseguente al mancato inquadramento della fattispecie concreta nell'ambito dei cosiddetti reati ministeriali – e a seguito della mancata comunicazione al Senato di tale circostanza.

In entrambi i casi, la qualificazione del comportamento criminoso posto in essere da un Ministro come reato comune (e l'esclusione quindi della configurabilità nei casi in questione di un reato ministeriale, ossia di un reato commesso nell'esercizio delle funzioni di Ministro) aveva indotto la Procura della Repubblica a non trasmettere gli atti al tribunale dei Ministri. Si era infatti ritenuto che la configurabilità di un reato ministeriale non fosse connessa alla mera circostanza della commissione del fatto criminoso da parte di un soggetto rivestente la qualifica di Ministro, essendo invece necessario un ulteriore presupposto funzionale, ossia la commissione del fatto criminoso in occasione dell'esercizio delle funzioni da Ministro. Volendo esemplificare, se un Ministro commette un omicidio preterintenzionale non è configurabile un reato ministeriale, mentre nel caso di un reato di turbativa d'asta, commessa da un Ministro per una

gara di appalto del proprio Dicastero, il reato può qualificarsi come ministeriale.

Nei casi dei predetti conflitti di attribuzione veniva contestato (in un caso dalla Camera e in un altro dal Senato) il cattivo esercizio da parte dell'autorità giudiziaria di tale potere di qualificazione del reato ministeriale e la conseguente lesione alle attribuzioni delle predette autorità parlamentari derivante dall'erroneo uso di tale potere. Infatti, è evidente che la mancata qualificazione del reato come ministeriale comporta la non trasmissione degli atti al tribunale dei Ministri e la conseguente mancata attivazione dello strumento dell'autorizzazione a procedere da parte del Senato (o della Camera).

In altri termini, la supposta erronea qualificazione della fattispecie criminosa come reato comune, determinava la diretta conseguenza della mancata attivazione delle garanzie previste dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e in particolare la preclusione per il Senato (o per la Camera) della facoltà di concedere o di diniegare l'autorizzazione *ex* articolo 96 della Costituzione.

Il Presidente relatore rileva che nel caso relativo al senatore Matteoli il ritardo nella trasmissione degli atti al tribunale dei Ministri non ha determinato alcuna lesione del potere autorizzativo del Senato *ex* articolo 96, atteso che (sia pure in ritardo) la Procura ha poi trasmesso gli atti al tribunale dei Ministri e, quest'ultimo, ha inviato al Senato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteoli.

In sede di conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale sarebbe facilmente riscontrata una mancanza del requisito processuale dell'attualità dell'interesse ad agire, atteso che attualmente il Senato è investito della questione e può esercitare, quindi, pienamente il proprio potere autorizzativo, *ex* articolo 96 della Costituzione.

La Corte costituzionale, se fosse adita dal Senato in relazione ad un ipotetico conflitto di attribuzione, dichiarerebbe improcedibile il conflitto per carenza di interesse (si vedano, ad esempio, le sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2005 e n. 174 del 2007).

Al di fuori della strada del conflitto di attribuzione non è possibile far valere le violazioni eventuali commesse dall'autorità giudiziaria. Non è infatti possibile utilizzare a tal fine lo strumento dell'autorizzazione a procedere, previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, atteso che tale potere dovrà incentrarsi esclusivamente sul riscontro di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico governativo. Il diniego di autorizzazione a procedere, ai sensi della sopracitata legge costituzionale, motivato dalle lamentate violazioni, sarebbe costituzionalmente illegittimo, configurando un vizio di eccesso di potere per sviamento dalle finalità (ossia di utilizzo di un potere per finalità diverse da quelle previste dalla legge, e in questo caso dalla legge costituzionale).

Un secondo elemento, emerso nel corso del dibattito, attiene alla circostanza che, secondo la prospettazione dell'accusa, il senatore Matteoli aveva stipulato degli atti di transazione tra lo Stato e un'impresa responsabile dell'inquinamento a Porto Marghera, attribuendo poi i relativi finan-

ziamenti al Consorzio Venezia Nuova, in relazione alla bonifica dei siti industriali localizzati in tale area territoriale.

Secondo quanto sottolineato nel corso della discussione generale da parte di alcuni senatori intervenuti (e secondo quanto prospettato dallo stesso interessato nella sua memoria, depositata in Giunta) il senatore Matteoli non avrebbe avuto altre opzioni se non quella di dare attuazione alle decisioni della Presidenza del Consiglio precedentemente in carica. In particolare, l'ex Ministro dell'ambiente sostiene nella memoria di aver dato attuazione alle precedenti determinazioni della Presidenza del Consiglio e in particolare del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 1999, con le quali è stato approvato l'accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera dell'ottobre del 1998.

Alla luce di tale ricostruzione, è stata prospettata da alcuni senatori intervenuti la configurabilità, nel caso di specie, della causa di giustificazione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, con particolare riferimento al perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.

Tale assunto non è condiviso dal Presidente relatore, in quanto la fattispecie corruttiva ipotizzata dall'accusa si incentra prevalentemente sulla ricezione da parte del senatore Matteoli di denaro contante. Negli atti trasmessi dalla Procura si legge infatti testualmente: «*Matteoli Altero riceveva denaro contante direttamente da Mazzacurati e Baita per l'importo di euro 400.000 e di euro 150.000 consegnati per il tramite di Colombelli William Ambrogio e di Buson Nicolò*».

Orbene, il reato, nelle forme in cui sembra essersi perfezionato, non può essere giustificato dall'interesse pubblico governativo, atteso che l'ipotetica necessità di dare legittimamente attuazione ad una decisione del Governo precedentemente in carica (ossia il conferimento di finanziamenti al Consorzio Venezia Nuova, in relazione alla bonifica dei siti industriali siti a porto Marghera) non «giustificherebbe» comunque il senatore Matteoli rispetto alla presunta ricezione di una somma di denaro per l'esercizio di tale funzione (oggetto dell'ipotesi accusatoria che il Senato non può e non deve verificare).

Va peraltro precisato che il reato di corruzione è configurabile, ai sensi dell'articolo 318 del codice penale, anche per i casi in cui il pubblico ufficiale abbia ricevuto denaro per l'esercizio dei propri poteri e delle proprie funzioni (quindi per il compimento di atti legittimi).

Nel corso del dibattito alcuni senatori intervenuti hanno infine sostenuto che l'ipotesi di corruzione, oggetto dell'accusa, non è riconducibile in alcun modo alla fattispecie dei cosiddetti reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione. Alla luce di tale impostazione, è stata prospettata la necessità che la Giunta dichiari la propria incompetenza e delibere, pertanto, la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Va preliminarmente premesso che tale soluzione coinciderebbe, quanto agli effetti pratici, con l'autorizzazione a procedere proposta dal relatore, atteso che l'autorità giudiziaria potrebbe in entrambi i casi continuare il procedimento penale nelle forme ordinarie.

Sul piano teorico, tuttavia, la tesi della non riconducibilità della fattispecie in questione all'articolo 96 non è condivisa dal relatore, in quanto il *pactum* corruttivo nel caso di specie è stato «stipulato» in relazione all'esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici spettanti al senatore Matteoli, in qualità di Ministro *pro tempore*.

Per i motivi fin qui esposti, il Presidente relatore ribadisce la propria proposta conclusiva, illustrata nella seduta del 3 dicembre scorso e prospetta, pertanto, l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere di cui al documento in titolo, nei confronti del senatore Altero Matteoli, nella sua qualità di ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore* e delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore*, nonché dei coindagati Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo Cinque, William Ambrogio Colombelli e Giovanni Mazzacurati.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadisce la necessità che il Senato sottolinei la ritardata trasmissione da parte della Procura degli atti in questione al tribunale dei ministri, atteso che tale ritardo costituisce una palese violazione della disposizione contenuta all'articolo 6, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Precisa altresì di non aver mai sostenuto la possibilità di sollevare sui profili in questione un conflitto di attribuzione.

Evidenzia poi che l'autorità giudiziaria nel caso di specie desume, in via indiretta, la prova della dazione di denaro dallo «sviamento» dei poteri da parte del senatore Matteoli, al quale – secondo le erronee prospettazioni dell'accusa – era consentita una possibilità di scelta discrezionale.

In tale circostanza, tuttavia, lo sviamento ipotizzato dall'autorità giudiziaria non è avvenuto, in quanto il senatore Matteoli si era limitato ad attuare (e non poteva fare diversamente) una decisione assunta dall'Esecutivo precedentemente in carica. Peraltro, il senatore Matteoli non aveva nel caso di specie nessuna facoltà di scelta discrezionale, se non quella di dare attuazione alle decisioni assunte da pregressi Esecutivi.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ribadisce la propria proposta, formulata in precedenza, di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, attesa la non ministerialità dei reati in questione. Nel caso di specie, quindi, il Senato non ha alcuna competenza a decidere sulla richiesta di autorizzazione pervenuta.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulle proposte formulate dal Presidente relatore.

Il senatore CUCCA (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sulle proposte formulate dal Presidente relatore, evidenziando che nel caso di specie l'esame della Giunta deve essere incentrato esclusivamente sulla verifica della sussistenza o meno delle scriminanti di cui all'articolo 9, comma

3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, ossia la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.

Non essendo ravvisabile nessuna delle due predette scriminanti, si dovrà nel caso di specie concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteoli e degli altri coindagati.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta del Presidente relatore volta alla concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteoli, mentre preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta (anch'essa formulata dal Presidente relatore) di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti degli altri coindagati.

Riguardo al comportamento assunto nel caso di specie dall'*ex* ministro Matteoli, evidenzia che lo stesso è stato adottato in ottemperanza di decisioni assunte dall'Esecutivo precedentemente in carica. Tale ottemperanza costituiva quindi un atto dovuto, rispetto al quale il senatore Matteoli non aveva alternative e non aveva quindi alcuna possibilità di scelta discrezionale. Appare quindi del tutto illogica la ricostruzione accusatoria, che ricollega la prova della dazione di denaro proprio alla possibilità di scelta riconosciuta – secondo l'autorità giudiziaria – al senatore Matteoli.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il proprio voto favorevole sulle proposte del Presidente relatore, esprimendo apprezzamento sulle stesse.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sulle proposte del Presidente relatore, rilevando tuttavia che l'autorità giudiziaria ha nel caso di specie posto in essere delle irregolarità procedurali.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta del Presidente relatore, volta alla concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteoli, mentre preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta (anch'essa formulata dal Presidente relatore) di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti degli altri coindagati.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta del Presidente relatore volta alla concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteoli, mentre preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta (anch'essa formulata dal Presidente relatore) di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti degli altri coindagati.

Ribadisce poi la necessità di segnalare la violazione da parte della Procura della Repubblica di disposizioni costituzionali.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) raccomanda l'accoglimento della propria proposta, formulata in precedenza, di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, attesa la non ministerialità dei reati in questione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) precisa brevemente che il signor Mazzacurati colloca le presunte violazioni in un arco temporale nel quale il senatore Matteoli non rivestiva la carica di ministro.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone separatamente ai voti le proposte di concessione dell'autorizzazione a procedere di cui al documento in titolo, relativamente al senatore Altero Matteoli, nella sua qualità di ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore* e delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore*, nonché ai coindagati Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo Cinque, William Ambrogio Colombelli e Giovanni Mazzacurati.

La Giunta, accoglie a maggioranza la proposta per l'Assemblea, formulata dal Presidente relatore, di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Altero Matteoli, nella sua qualità di ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore* e delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore*, e accoglie altresì all'unanimità, con separate votazioni, la proposta per l'Assemblea – del Presidente relatore – di concedere la predetta autorizzazione a procedere anche nei confronti dei coindagati Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo Cinque, William Ambrogio Colombelli e Giovanni Mazzacurati. Viene conseguentemente dichiarata preclusa la votazione della proposta, formulata dal senatore Ferrara, di restituire gli atti all'autorità giudiziaria in considerazione della non ministerialità dei reati in questione. Il presidente Stefano è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

La Giunta procede alla votazione per l'elezione di un segretario, in sostituzione della senatrice De Monte, non più in carica.

Risulta eletto il senatore Moscardelli.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 7 gennaio 2015

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1345) *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri

(11) *CASSON ed altri. – Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*

(1072) *Loredana DE PETRIS. – Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente*

(1283) *DE POLI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*

(1306) *Paola NUGNES ed altri. – Disposizioni in materia di controllo ambientale*

(1514) *Paola NUGNES ed altri. – Sistema nazionale di controllo ambientale*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il relatore per la 13^a Commissione SOLLO (*PD*) presenta gli emendamenti 1.0.2000 e 1.0.3000, pubblicati in allegato.

Su proposta del presidente MARINELLO, le Commissioni riunite convengono di fissare per le ore 14 di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 1.0.2000 e 1.0.3000.

Prima di dare la parola ai relatori per l'espressione dei pareri sugli emendamenti, il presidente MARINELLO avverte che gli emendamenti 1.40 e 1.41 sono stati sottoscritti dalla senatrice Cirinnà.

Il relatore per la 13^a Commissione SOLLO (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.86, 1.76, 1.90, 1.134, 1.125, 1.126, 1.11, 1.13, 1.127, 1.139, 1.129, 1.77, 1.78, 1.168, 1.183, 1.191, 1.202, 1.48, 1.75, 1.214 e 1.55.

Invita al ritiro degli emendamenti 1.95, 1.108, 1.106, 1.96, 1.112, 1.107, 1.60, 1.105, 1.115, 1.61, 1.1, 1.109, 1.62, 1.110, 1.102, 1.84, 1.111, 1.85, 1.2, 1.98, 1.3, 1.82, 1.4, 1.81, 1.97, 1.5, 1.89, 1.87, 1.113, 1.99, 1.6, 1.7, 1.1000, 1.9, 1.10, 1.104, 1.63, 1.88, 1.91, 1.92, 1.93, 1.100, 1.94, 1.114, 1.136, 1.153, 1.142, 1.124, 1.12, 1.145, 1.65, 1.64, 1.14, 1.122, 1.121, 1.15, 1.16, 1.17, 1.116, 1.18, 1.19, 1.20, 1.133, 1.146, 1.137, 1.138, 1.117, 1.230, 1.152, 1.140, 1.151, 1.67, 1.118, 1.68, 1.128, 1.119, 1.25, 1.26, 1.27, 1.143, 1.141, 1.130, 1.28, 1.150, 1.148, 1.29, 1.33, 1.69, 1.70, 1.71, 1.166, 1.34, 1.35, 1.164, 1.162, 1.37, 1.159, 1.38, 1.161, 1.39, 1.160, 1.158, 1.170, 1.176, 1.169, 1.172, 1.173, 1.174, 1.79, 1.178, 1.181, 1.177, 1.180, 1.182, 1.74, 1.187, 1.184, 1.72, 1.185, 1.73, 1.42, 1.196, 1.193, 1.45, 1.201, 1.46, 1.199, 1.198, 1.47, 1.203, 1.205, 1.210, 1.211, 1.52, 1.212, 1.219, 1.220, 1.59, 1.58, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7, esprimendo altrimenti parere contrario sugli stessi.

Si riserva l'espressione del parere sugli emendamenti 1.8, 1.103, 1.83, 1.131, 1.147, 1.144, 1.135, 1.132, 1.66, 1.149, 1.23 (testo 2), 1.21, 1.22, 1.24, 1.120, 1.123, 1.154, 1.30, 1.31, 1.156, 1.155, 1.32, 1.165, 1.167, 1.36, 1.163, 1.157, 1.40, 1.41, 1.175, 1.179, 1.189, 1.186, 1.188, 1.190, 1.43, 1.44, 1.195, 1.194, 1.192, 1.200, 1.197, 1.80, 1.204, 1.171, 1.206, 1.207, 1.49, 1.50, 1.51 (testo 2), 1.208, 1.209, 1.217, 1.216, 1.53, 1.218, 1.56, 1.54, 1.57, 1.221, 1.213, 1.222, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Il relatore per la 2^a Commissione ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) si associa al relatore Sollo.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori. Fa inoltre presente che il Governo intende proporre una riformulazione dell'emendamento 1.189.

Segue un dibattito incidentale.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) chiede che venga rivalutato dal relatore e dal rappresentante del Governo il parere, da loro espresso, relativamente all'emendamento a propria firma 1.28, volto a sanzionare con la medesima pena prevista per il reato di disastro ambientale di cui al nuovo articolo 452-*ter*, primo comma, del codice penale, chiunque cagioni danni alle strutture ed agli impianti di allevamento di bestiame, ai bioparchi e alle sedi di ricerca su fauna e flora, con conseguente liberazione di animali o loro dispersione nell'ambiente circostante.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo con riferimento all'emendamento 1.3, relativo al nuovo articolo 452-*bis* del codice penale, anche in considerazione del fatto che per l'emendamento 1.13 – volto ad apportare un'analogia modifica al nuovo articolo 452-*ter* del codice penale – è stato espresso parere favorevole.

Analogia richiesta viene formulata relativamente all'emendamento 1.93, volto a fornire – al pari dell'emendamento 1.99 – una più circostanziata definizione dell'espressione «deterioramento rilevante» alla cui produzione viene associato, nei casi previsti dall'articolo 452-*bis*, il reato di inquinamento ambientale.

Il senatore SOLLO (*PD*) si riserva l'espressione del parere sugli emendamenti 1.3 e 1.93 in riforma delle determinazioni precedentemente assunte sul punto.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) sottolinea come il proprio emendamento 1.36, sul quale relatore e rappresentante del Governo si sono riservati un ulteriore spazio temporale di approfondimento, apporti al nuovo articolo 452-*quinquies* del codice penale una modifica analoga a quella proposta con gli emendamenti 1.3 e 1.13.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Caliendo, che possono essere estese anche all'emendamento 1.7.

La senatrice NUGNES (*M5S*) fa presente che l'emendamento 1.113 è volto a sopprimere il termine «rilevante» nella formulazione del nuovo articolo 452-*quinquies* del codice penale, sottolineando sia l'indeterminatezza del termine medesimo, sia l'incongruenza derivante dal fatto che esso è riferito al solo evento deterioramento – che indica una situazione

di danno – e non anche all’evento compromissione che indica una situazione di pericolo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) interviene sottolineando come l’esigenza di una maggiore determinatezza della fattispecie di cui al nuovo articolo 452-*bis* del codice penale sia soddisfatta in modo, a suo avviso, convincente dall’emendamento 1.87.

Il senatore CASSON (*PD*) prende atto del parere sfavorevole espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull’emendamento 1.87, sul quale è stata richiamata l’attenzione, chiedendo inoltre di aggiungere la propria firma all’emendamento 1.113.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) sottolinea che un’eventuale soppressione della parola «rilevante» nella formulazione del nuovo articolo 452-*bis* del codice penale, determinerebbe un significativo ampliamento dell’ambito di applicazione del reato di inquinamento ambientale. Ritiene sia invece più ragionevole procedere ad una specificazione del termine, nel senso prospettato dal senatore Caliendo.

Il senatore LUMIA (*PD*) interviene sull’emendamento a propria firma 1.87 – finalizzato alla sostituzione delle espressioni «compromissione» e «deterioramento rilevante» con le altre «inquinamento» e «danno ambientale» – facendo presente che lo stesso richiama nozioni già rinvenibili nella normativa vigente e, in particolare, nel cosiddetto «Codice dell’ambiente» di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

A seguito degli interventi precedenti, il relatore per la 13^a Commissione SOLLO (*PD*) si riserva un ulteriore approfondimento istruttorio sugli emendamenti su cui si è testé richiamata l’attenzione prima di esprimere un parere definitivo. Sottolinea quindi l’importanza di una celere conclusione dell’esame in sede referente, al fine di rendere tempestivamente all’Assemblea i lavori delle Commissioni riunite.

Il relatore per la 2^a Commissione ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) si associa.

Il seguito dell’esame è congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1345**

Art. 1.

1.0.2000

SOLLO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per far fronte a imprevedibili ed indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo forestale dello Stato è analogamente autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti.».

1.0.3000

SOLLO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di intensificare l'azione di analisi agli illeciti in materia di traffico illegale di rifiuti e attentati contro l'ambiente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è disposta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'integrazione del Corpo forestale dello Stato nell'Unità Nazionale Europol, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 7 gennaio 2015

Sottocommissione per i pareri**82^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 15,15.*

(19) GRASSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. – *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

(846) AIROLA ed altri. – *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

(851) GIARRUSSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(868) BUCCARELLA ed altri. – *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti al testo unificato, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(344) DE POLI. – *Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia*

(359) *RANUCCI. – Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico*

(1009) *Venera PADUA ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie*

(1073) *Magda Angela ZANONI. – Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie*

(Parere alla 12^a Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(998) *Paola TAVERNA ed altri. – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie*

(Parere alla 12^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 2.100, l'opportunità che sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto ministeriale che introduce l'obbligatorietà, per tutta la popolazione neonatale, della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

Plenaria

234^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FAZZONE

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra il decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2015 che introduce misure speciali per la società ILVA e prevede interventi di bonifica, riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, con particolare attenzione alle emergenze industriali, storiche e culturali.

Gli articoli 1 e 2 estendono le procedure previste dall'amministrazione straordinaria per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali anche alle società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Per quanto riguarda in particolare l'ILVA, l'amministrazione straordinaria fa cessare il commissariamento straordinario deliberato nel 2013.

Con l'articolo 3 si stabilisce che le somme sequestrate all'ILVA confluiscono in una contabilità speciale intestata al commissario straordinario, il quale è altresì titolare di altre contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale. È prevista una periodica informativa al Ministero dell'ambiente, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate sulla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte.

L'articolo 4 modifica il decreto-legge n. 101 del 2013, definendo le modalità di costruzione e gestione delle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi, con le relative misure di compensazione ambientale, nonché quelle di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA.

In considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, con l'articolo 5 si stabilisce che l'attuazione degli interventi riguardanti detta area sia disciplinata da uno specifico contratto istituzionale di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011. Il contratto è sottoscritto dai soggetti che compongono il tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto, che ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere, nonché definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio, assorbendo le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso le amministrazioni centrali, regionali e locali.

L'articolo 6 dispone che il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, di cui al decreto-legge n.

129 del 2012, sia incaricato di predisporre un sistema di misure per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, attraverso un programma volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonché a mitigare le relative criticità che ostacolano la competitività delle imprese del territorio tarantino.

L'articolo 7 dispone che i poteri del commissario straordinario del porto di Taranto, nominato nel 2012, siano estesi a tutte le opere e agli interventi infrastrutturali necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto, affinché l'infrastruttura risponda agli *standard* competitivi dell'area mediterranea. Al fine di garantire un'accelerazione e una semplificazione nella realizzazione di tali opere, l'acquisizione degli atti di assenso degli enti locali e regionali, dei Ministeri e di altri enti competenti deve essere completata entro trenta giorni dalla richiesta del commissario straordinario. Decorso inutilmente il termine, gli atti si intendono resi in senso favorevole.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, che il Comune di Taranto, a integrazione del progetto presentato per il Piano nazionale delle città, adotti un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto, che dovrà successivamente essere trasmesso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine dell'acquisizione degli atti di assenso di competenza. Inoltre, al comma 3, si prevede che i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, predispongano un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al CIPE, ai fini dell'approvazione e dell'assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica.

Infine, l'articolo 9 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

Considerata la natura delle disposizioni illustrate, volte non solo a consentire interventi di bonifica, riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, ma anche ad assicurare la continuità aziendale dell'ILVA e, quindi, la salvaguardia del livello occupazionale, propone alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) segnala criticamente che il decreto-legge in esame è solo l'ultimo di molteplici interventi normativi d'urgenza riguardanti la situazione dell'ILVA e dell'area di Taranto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1345) *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore COLLINA (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

In riferimento all'articolo 1, capoverso «Art. 452-bis», reputa opportuno che sia individuata in modo più specifico l'espressione «compromissione o deterioramento rilevante», in ragione della parziale sovrapposizione dei concetti di «compromissione» e «deterioramento» e della necessità di rispettare il principio di determinatezza della fattispecie penale che l'aggettivo «rilevante» non sembra garantire adeguatamente. Tale ultima osservazione, a suo avviso, è da riferire altresì al capoverso «Art. 452-ter», secondo comma, con riguardo alla espressione «rilevanza oggettiva del fatto», che non appare adeguatamente individuata.

In ordine al capoverso «Art. 452-ter», rileva altresì che la nozione di disastro ambientale, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, con particolare riguardo alla sentenza n. 327 del 2008, richiede il concorso di due profili, uno di ordine dimensionale e uno relativo alla proiezione offensiva. Al contrario, la disposizione in oggetto, nel delineare la fattispecie penale, sembra configurare come alternativi i due elementi richiamati.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Il senatore PAGLIARI (PD) ritiene che i rilievi illustrati dal relatore, essendo volti a determinare in modo più puntuale la fattispecie penale, potrebbero essere più opportunamente formulati come condizioni.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) sottolinea che le precisazioni per l'individuazione dei reati di inquinamento e disastro ambientale sembrano effettivamente necessarie per la determinatezza delle rispettive fattispecie. Pertanto, sarebbe opportuno formulare come condizioni i rilievi proposti dal relatore.

La senatrice BISINELLA (LN-Aut), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Pagliari, ritiene opportuno che le osservazioni proposte, in ragione della loro rilevanza, siano formulate come condizioni.

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver sottolineato che sui profili di merito e, quindi, sulla opportunità di introdurre le modifiche segnalate dovranno pronunciarsi le Commissioni giustizia e ambiente, ribadisce la proposta di formulare, sul testo, un parere non ostativo con osservazioni.

La senatrice LO MORO (PD), dopo aver ringraziato il relatore per la puntualità del lavoro svolto, annuncia – a nome del Gruppo – un voto fa-

vorevole. Ritiene, infatti, che le osservazioni proposte siano sufficienti per segnalare alle Commissioni competenti la necessità di delineare più precisamente le fattispecie di reato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, con osservazioni, pubblicata in allegato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore Libertà, sicurezza e giustizia (COM (2014) 713 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 84)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di una serie di norme nel settore della libertà, sicurezza e giustizia che sono state identificate come obsolete. Infatti, alcuni atti normativi adottati dall'Unione europea negli ultimi decenni non sono più pertinenti per il loro carattere temporaneo o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi. Per motivi di certezza del diritto, se ne propone dunque l'abrogazione.

Si tratta di un insieme di atti riguardanti i seguenti temi: la consultazione preliminare domandata dal Portogallo per i richiedenti il visto indonesiani, lo scambio tra Stati Schengen di informazioni statistiche per il monitoraggio della migrazione alle frontiere esterne, il rilascio di visti Schengen in Stati terzi, i principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen, le misure per rendere più efficienti i controlli alle frontiere esterne, la procedura che devono seguire gli Stati Schengen che incontrino difficoltà nell'ottenere l'autorizzazione al rimpatrio di cittadini stranieri in soggiorno irregolare, l'apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto, il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale, l'impiego coordinato di consulenti in materia di documenti, il distacco di funzionari di collegamento e il Sistema di informazione Schengen di seconda generazione.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1345**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, al capoverso «Art. 452-*bis*», si invita a individuare in modo più specifico l'espressione «compromissione o deterioramento rilevante», in ragione della parziale sovrapposizione dei concetti di «compromissione» e «deterioramento» e della necessità di rispettare il principio di determinatezza della fattispecie penale che l'aggettivo «rilevante» non sembra garantire adeguatamente; tale ultima osservazione è da riferire altresì al capoverso «Art. 452-*ter*», secondo comma, con riguardo alla espressione «rilevanza oggettiva del fatto», che non appare adeguatamente individuata;

– all'articolo 1, al capoverso «Art. 452-*ter*», si rileva altresì che la nozione di disastro ambientale, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, con particolare riguardo alla sentenza n. 327 del 2008, richiede il concorso di due profili, uno di ordine dimensionale e uno relativo alla proiezione offensiva. La disposizione in oggetto, nel delineare la fattispecie penale, sembra al contrario configurare come alternativi i due elementi richiamati.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 713
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 84)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento,
la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'abrogazione di alcuni atti nel settore Libertà, sicurezza e giustizia,

si pronuncia in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 7 gennaio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 56

*Presidenza del Vice Presidente
CASSON*

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4^a)

Mercoledì 7 gennaio 2015

Plenaria

109^a Seduta

Presidenza del Presidente

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta, il presidente LATORRE rende noto di aver inoltrato, a seguito dell'odierno attentato terroristico alla redazione del settimanale «Charlie Hebdo», una missiva all'ambasciatore francese in Italia per esprimere la più sentita vicinanza alle istituzioni di quel Paese.

La Commissione si associa.

Il PRESIDENTE informa quindi che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 24 dicembre 2014, ha approvato –su proposta del Ministro della difesa- la nomina del generale Claudio Graziano a Capo di Stato maggiore della Difesa, a decorrere dal 28 febbraio prossimo, e del generale Tullio Del Sette a Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, a decorrere dal 16 gennaio prossimo.

Dà infine conto del differimento della missione alla base italiana di Gibuti, già deliberata il 5 novembre 2014.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (n. 128)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 537-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il relatore VATTUONE (*PD*), osservando innanzitutto che l'atto in questione si pone in stretta correlazione con il precedente schema di decreto sul programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (di cui all'Atto del Governo n. 116), sul quale la Commissione aveva già espresso parere favorevole il 19 novembre 2014. In particolare, laddove il decreto esaminato a novembre concerneva l'approvazione del programma pluriennale, costituito dall'acquisizione di pattugliatori polivalenti d'altura (sei unità più quattro in opzione), di un'unità anfibia multiruolo, di un'unità logistica con capacità sanitarie e di due unità navali polifunzionali per il supporto agli Incursori della Marina (per un costo complessivo di 5,4 miliardi di euro nel periodo 2014-2032), lo schema iscritto all'ordine del giorno della Commissione determina il concreto riparto delle risorse globalmente stanziare sul capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico attraverso contributi ventennali.

Passa quindi all'analisi del riparto delle risorse, dando conto dei 2.620 milioni di euro stanziati per i sei pattugliatori polivalenti d'altura, in un arco temporale che va dal 2015 al 2027. Lo sforzo economico maggiore si rileva negli anni 2017 (325 milioni di euro), 2018 (487 milioni), 2019 (550 milioni), e 2020 (462 milioni).

Il costo totale, qualora il programma comprendesse anche le unità opzionali, salirebbe a 4.580 milioni di euro, con estensione fino al 2032 degli esercizi finanziari coinvolti. L'acquisizione delle unità in opzione comporterebbe, inoltre, l'emanazione degli ulteriori opportuni decreti: peraltro, l'ultima legge di stabilità conterrebbe delle disposizioni specifiche volte a favorire anche questa ulteriore acquisizione.

Per l'unità anfibia multiruolo, vengono quindi stanziati 844 milioni di euro dal 2015 al 2025, con lo sforzo economico maggiore a carico degli esercizi del 2016 (126 milioni), 2017 (270 milioni) e 2018 (260 milioni), mentre per l'unità logistica il costo totale è previsto in 325 milioni, dal 2014 al 2022: in questo caso, gli esercizi finanziari maggiormente interessati saranno quelli del 2015 (76 milioni di euro), 2016 (155 milioni) e 2017 (79 milioni).

Da ultimo, sono previsti 40 milioni di euro per le unità navali polifunzionali degli Incursori della Marina, in un arco temporale dal 2014 al 2022, con i costi maggiori a carico degli esercizi finanziari del 2016 (19 milioni di euro), e del 2017 (18,2 milioni).

Procede infine alla disamina dell'articolato. In particolare, l'articolo 1 reca il riparto complessivo, fino al 2035, della somma stanziata per il pro-

gramma navale, mentre l'articolo 2 dà conto dei singoli programmi di acquisizione precedentemente citati (con i relativi costi totali), dettando altresì la disciplina dei relativi contratti di mutuo.

L'articolo 3 individua poi gli adempimenti a carico del Ministero della difesa (individuazione dei soggetti affidatari della realizzazione delle unità e perfezionamento dei contratti), da comunicare al Ministero dello sviluppo economico, cui andrà presentata anche la documentazione di spesa, laddove gli articoli 4, 5 e 6 prendono in considerazione, rispettivamente, gli adempimenti a carico del Ministero dello sviluppo economico, le disposizioni in ordine alle modalità di erogazione diretta dei contributi e le ipotesi in cui si renda necessario, in corso d'opera, individuare differenti soluzioni tecniche che meglio soddisfino i requisiti di prestazione e qualità.

Da ultimo, l'articolo 7 prende in considerazione il caso in cui i contributi pluriennali, a seguito di rimodulazione, siano allocati in bilancio quale spesa ripartita su più anni, prevedendo che, in tal caso, le predette risorse potranno essere utilizzate secondo le ordinarie procedure di spesa, con adeguamento dei provvedimenti e degli atti contrattuali già perfezionati.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) si pone problematicamente sugli schemi di riparto di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento, che riporterebbero cifre differenti in ordine agli importi previsti per i programmi di armamento in questione.

Rileva altresì che i costi dell'unità anfibia multiruolo appaiono sovradimensionati rispetto a quelli di analoghe realizzazioni straniere, ponendo l'accento sulla necessità di assicurare piena congruità tra le spese sostenute e le acquisizioni effettuate, considerata anche la particolare attenzione riservata sul punto tanto dagli organi di stampa (rileva, al riguardo, la vicenda del costo spropositato di alcuni rotoloni di carta acquistati dalla Difesa), quanto dall'opinione pubblica.

Interviene incidentalmente il sottosegretario ROSSI, precisando che gli acquisti citati dal senatore Orellana non sono prodotti di uso comune. Si tratta infatti, come specificato dallo stesso Stato maggiore dell'Esercito in appositi comunicati, di prodotti specifici per la pulizia degli armamenti, il cui costo, pertanto, è da considerarsi assolutamente congruo.

Nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica, il senatore MARTON (*M5S*) pone l'accento sui costi eccessivi del programma, nonché sulla necessità di determinare a priori una coerente politica di difesa.

Il senatore CONTI (*FI-PdL XVII*) dichiara invece di non condividere quanto precedentemente osservato dal senatore Orellana, rilevando che la Commissione dovrebbe soffermarsi sugli aspetti correlati alle linee di indirizzo politico ed alle strategie alla base del programma piuttosto che su aspetti meramente contabili.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) interviene in risposta al senatore Conti, ribadendo la piena legittimità delle proprie osservazioni ed evidenziando che anche i profili contabili costituiscono argomento di indubbia rilevanza; preannuncia altresì il proprio voto di astensione.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), dopo aver posto l'accento sulla necessità di assicurare alla Marina militare adeguate capacità operative, preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Avviso favorevole sullo schema di decreto è altresì espresso, a nome dei rispettivi Gruppi, dai senatori Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) e PEGORER (*PD*).

Il relatore VATTUONE (*PD*) replica precisando che le cifre indicate all'articolo 1 dello schema di decreto hanno riguardo all'intero pagamento del mutuo, inclusi gli interessi, laddove le altre tangono conto soltanto dei pagamenti effettuati alle imprese.

Il presidente LATORRE osserva incidentalmente che i rilievi formulati dal senatore Conti potrebbero incontrare maggiore condivisione qualora riferiti ai programmi di ammodernamento di cui all'articolo 536 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (come modificato dalla legge n. 244 del 2012), piuttosto che allo schema di decreto in esame.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole predisposto dal relatore Vattuone, che viene approvato dalla Commissione.

Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R SMD 02/2014, relativo all'acquisizione dei veicoli blindati medi (VBM) 8x8 «Freccia» (n. 126)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente LATORRE (*PD*) illustra, in qualità di relatore, il provvedimento in titolo, rilevando innanzitutto che si tratta di un programma pluriennale che non richiede finanziamenti di natura straordinaria. Lo strumento normativo previsto è pertanto quello del decreto interministeriale, essendo necessaria l'emanazione da parte del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il programma in que-

stione si articola poi su 11 anni, superando il triennio di programmazione di bilancio.

Dopo aver rapidamente indicato i fondamenti normativi alla base della copertura finanziaria (che si rinvergono principalmente nell'articolo 1, comma 95, della legge n. 266 del 2005), rileva quindi che il programma all'esame della Commissione concerne l'acquisizione di 381 veicoli blindati medi «8x8 Freccia» nell'arco di 11 anni (periodo 2014-2024), finanziato con stanziamenti afferenti al bilancio del Ministero dello sviluppo economico e con un costo complessivo di circa 2 miliardi e 650 milioni di euro, precisando altresì che la necessità di ammodernamento discende dalla sopravvenuta obsolescenza degli attuali veicoli in servizio («Puma», VCC ed M113), che rispondono a caratteristiche tecniche ed operative non più adeguate agli *standard* attuali.

Conclude auspicando che la Commissione bilancio possa far pervenire le proprie osservazioni in tempi rapidi, ed in ogni caso non oltre il prescritto termine del 15 gennaio prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente LATORRE informa la Commissione che la seduta già prevista per domani, giovedì 8 gennaio, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 7 gennaio 2015

Plenaria

119^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefano ESPOSITO sottolinea la grande rilevanza del disegno di legge in esame per la vita economica del Paese. Pur dovendo assicurare tempi certi per l'esame, la Commissione dovrà quindi svolgere un lavoro attento e approfondito, anche attraverso una serie di audizioni informative, secondo le modalità e il calendario che saranno decisi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

In proposito ricorda che domani, alle ore 14, avrà luogo la prima di tali audizioni dinanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione, nella quale sarà ascoltato il dottor Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Cede quindi la parola al relatore Pagnoncelli per l'illustrazione.

Il relatore PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in esame, che reca una delega al Governo per il recepimento di tre diret-

tive europee, che riordinano la normativa dell'Unione europea in materia di concessioni e di appalti: la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti «settori speciali» (acqua, energia, trasporti e servizi postali).

Fa presente che la finalità del provvedimento, tuttavia, è più ampia del mero recepimento delle direttive. Infatti, come chiarito nella relazione illustrativa, «il recepimento della nuova normativa europea costituisce un'importante occasione per rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici».

Tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea, la nuova disciplina mira ad offrire un approccio alla materia degli appalti e delle concessioni sostanzialmente diverso da quello attuale. La relazione illustrativa critica infatti la vigente normativa di settore, poiché «ha dato adito ad un notevole contenzioso, senza ottenere, di converso, risultati evidenti in termini di efficacia ed efficienza delle procedure di affidamento, con conseguente danno per la finanza pubblica e per la qualità dei servizi offerti». A ciò si aggiunge l'eccessiva e complessa regolamentazione prodotta negli anni, che ha dato luogo a continui aggiustamenti e deroghe.

Al fine di realizzare i suddetti obiettivi, la delega in esame prevede, tra i principi e criteri direttivi, la redazione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e delle concessioni», che conterrà le disposizioni legislative in materia di appalti pubblici e concessioni delle tre direttive.

Conseguentemente, si stabilisce poi – come ulteriore criterio di delega – l'espressa abrogazione delle disposizioni dell'attuale Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Passa quindi ad esaminare il contenuto del disegno di legge, che si compone di un unico articolo.

Il comma 1 contiene la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per l'attuazione delle tre direttive europee, la quale dovrà avvenire sia in base ai principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sia in base ai principi e criteri direttivi specifici contenuti nel medesimo comma 1.

Per quanto riguarda tali principi e criteri specifici, che costituiscono la parte fondamentale del disegno di legge, segnala anzitutto la lettera *a*), che ribadisce il divieto di introdurre o di mantenere negli atti di recepimento livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, secondo un'impostazione normativa ormai consolidata a livello europeo (cosiddetto divieto di *goldplating*) ed espressamente sancita anche nel diritto italiano (ad esempio dall'articolo 14, commi *24-bis*, *24-ter* e *24-quater* della legge 28 novembre 2005, n. 246).

La successiva lettera *b*) prevede la compilazione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e delle concessioni», recante le norme in materia di procedure di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e di concessione di lavori e servizi, disciplinate dalle tre direttive, che dovrà anche garantire l'effettivo coordinamento con le altre disposizioni normative in vigore nelle stesse materie.

La lettera *c*) pone il principio della razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici e di concessioni, finalizzato a un maggior livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti.

Tale criterio si lega a quello della successiva lettera *d*), che dispone la semplificazione e armonizzazione delle medesime disposizioni, anche attraverso la promozione di soluzioni innovative. Si richiama in particolare la finalità dello sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche per evitare il costante ricorso a deroghe rispetto alla disciplina ordinaria.

Fa poi presente la particolare rilevanza del principio e criterio direttivo individuato dalla lettera *e*), riguardante la trasparenza e pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive. Secondo la relazione illustrativa, con esso si intende dare un contributo alle attività di lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, rafforzato anche dalla previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia, in coerenza con l'azione di contrasto all'illegalità e ai fenomeni corruttivi già intrapresa dal Governo.

La lettera *f*) interviene nella fase di qualificazione, fissando come criterio la riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti.

La lettera *g*) si sofferma invece sulla spesa per le stazioni appaltanti, imponendo la razionalizzazione delle procedure (secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti), il contenimento dei tempi e la piena verificabilità dei flussi finanziari, anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti nonché misure per contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera.

Il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *h*) prevede la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, incentivandone l'utilizzo.

La lettera *i*) affronta poi un aspetto particolarmente importante della normativa in materia di appalti e concessioni, ossia la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici, in base a criteri di omogeneità e trasparenza e anche introducendo misure di premialità legate a criteri «reputazionali» basati su parametri oggettivi e misurabili e sull'accertamento del rispetto dei contratti eseguiti.

Segnala quindi la lettera *l*), che propone la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

Una condizione di favore delle piccole e medie imprese e delle imprese di nuova costituzione è poi dettata dalla lettera *m*), attraverso il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni.

La lettera *n*) interviene nel settore delle concessioni, ponendo come criterio di delega la disciplina organica della materia e l'individuazione, per le procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea.

Un altro principio e criterio direttivo di particolare rilievo è quello previsto alla lettera *o*), riguardante la trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi ai processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni.

Infine, alla lettera *p*) si stabilisce, come già ricordato in precedenza, l'espressa abrogazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie e con la previsione di un apposito regime transitorio.

Si sofferma poi sul comma 2 del disegno di legge, che prevede che, nella fase istruttoria e quindi preliminarmente alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la specifica materia, coordini lo svolgimento delle consultazioni con le principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa.

Il comma 3 interviene sugli aspetti procedurali di attuazione della delega. In base all'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, si prevede anzitutto che il termine per l'adozione del decreto legislativo – corredato della relazione tecnica sugli effetti di carattere finanziario – sia fissato entro i due mesi antecedenti il termine di recepimento delle direttive nell'ordinamento nazionale: poiché tale termine scade il 18 aprile 2016, il decreto legislativo deve dunque essere adottato entro il 18 febbraio 2016.

Ricorda che è inoltre prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che si pronunciano entrambi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Analogamente, sullo schema di decreto legislativo è acquisito anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato. In merito, è richiamata la procedura di cui all'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012: le Commissioni parlamentari hanno quaranta giorni di tempo per esprimere il parere, decorsi i quali il decreto è comunque emanato. Incidentalmente, osserva che nel testo non è invece citato espressamente anche il parere delle Commissioni competenti per i

profili finanziari, previsto dall'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Il comma 4 prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento delle citate direttive, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative, con le medesime procedure e in base ai medesimi criteri e principi direttivi.

Infine, il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo inoltre che, qualora il decreto attuativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto sarà emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Ai fini di un migliore inquadramento del disegno di legge delega in esame, richiama poi succintamente il contenuto delle tre direttive europee oggetto di recepimento.

Segnala in merito che la prima direttiva 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, disciplina organicamente un settore finora solo parzialmente regolato nell'ambito dell'Unione europea. Anzi tutto, essa pone il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche nazionali, che possono decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi, scegliendo altresì se espletare tali compiti direttamente o se conferirli a operatori economici esterni.

Gli Stati membri sono inoltre liberi di definire, nel rispetto del diritto dell'Unione, i servizi d'interesse economico generale cui si applica la direttiva, che esclude dal suo campo di applicazione i servizi non economici d'interesse generale.

Si introduce poi la definizione precisa di concessione, distinta dall'appalto, come un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto, per mezzo del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici il cui corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi che sono oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi oggetto del contratto, caratterizzato da una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato.

La direttiva riguarda le concessioni di lavori o di servizi di valore pari o superiore a 5.186.000 euro (soglia soggetta a verifica biennale per adeguarla alle prescrizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio). Sono poi previste una serie di esclusioni, tra le quali: le concessioni aggiudicate secondo le regole di organizzazioni o istituzioni internazionali che le finanzino interamente; le concessioni aventi ad oggetto alcune tipologie di servizi (ad esempio *media* radiotelevisivi, protezione civile); le concessioni per taluni servizi legali; le concessioni nel settore delle acque; le concessioni aggiudicate ad impresa collegata e quelle *in house*; nonché le concessioni riguardanti la mera gestione di beni o risorse del demanio pubblico, senza l'acquisizione di lavori o servizi specifici (ad esempio le concessioni per le spiagge e gli aerodromi).

Si stabilisce inoltre il principio della durata limitata delle concessioni, in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario e, per quelle ultrinquennali, del tempo ragionevolmente necessario al concessionario stesso per recuperare gli investimenti effettuati con un ritorno sul capitale investito.

Sono altresì fissati principi per la procedura di aggiudicazione (parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza). I criteri di aggiudicazione devono essere funzionali all'oggetto della concessione e non lasciare totale discrezionalità alle amministrazioni aggiudicatrici, che devono inoltre prendere misure adeguate per prevenire frodi, corruzione e conflitti di interesse.

Infine, la direttiva regola la fattispecie del subappalto della concessione, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

Per quanto riguarda le direttive in materia di appalti, ricorda che la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, modificano e sostituiscono, rispettivamente, la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE, nell'intento di semplificare e rendere più flessibili le procedure, nonché di avvicinare la regolamentazione dei «settori speciali» a quella dei settori ordinari.

Tra le principali novità segnala l'ampliamento dell'autocertificazione, con l'adozione del documento di gara unico europeo (DGUE) che conterrà le informazioni relative all'azienda e l'autocertificazione dei requisiti necessari alla partecipazione alle gare. Sono inoltre previste agevolazioni per favorire l'accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese mediante la riduzione dei costi amministrativi di partecipazione alle gare.

Le stazioni appaltanti sono poi incentivate alla suddivisione degli appalti in lotti di minori dimensioni, con l'obbligo di motivare le decisioni di tipo contrario. Esse sono inoltre tenute a non introdurre nei bandi soglie minime di fatturato sproporzionate rispetto al valore del contratto (potendo richiedere al massimo un fatturato doppio rispetto all'importo a base della gara).

Al fine di velocizzare le procedure, sono ridotti i tempi minimi per la presentazione delle offerte da parte delle imprese, che passano da 52 a 35 giorni nel caso di procedura aperta e da 37 a 30 giorni in caso di procedura ristretta. Si stabilisce inoltre l'obbligo, entro un periodo di transizione di 30 mesi, di introdurre la comunicazione integralmente elettronica tra la pubblica amministrazione e le imprese in tutte le fasi della procedura, inclusa la trasmissione delle richieste di partecipazione e, soprattutto, la presentazione delle offerte.

Sono poi introdotte importanti novità in materia di procedure di affidamento. In primo luogo, sono previste procedure che estendono le possibilità di negoziazione tra la pubblica amministrazione e le imprese in corso di gara, come nel caso dei «partenariati per l'innovazione», che consentono alle autorità pubbliche di bandire gare per risolvere un problema

specifico, dando modo alla stazione appaltante e all'offerente di trovare insieme soluzioni innovative.

In secondo luogo, si ampliano le possibilità di ricorso alla trattativa privata (procedura negoziata senza bando) da parte delle stazioni appaltanti. Esclusivamente per i settori ordinari, viene istituita la procedura competitiva con negoziazione: in risposta ad un bando le imprese inviano un'offerta iniziale, che viene negoziata e progressivamente «aggiustata» con la pubblica amministrazione interessata fino ad arrivare all'offerta finale.

Specifiche disposizioni riguardano il subappalto, per il quale si stabilisce la possibilità per gli Stati membri di prevedere il pagamento dei subappaltatori per le prestazioni affidate direttamente da parte dell'autorità aggiudicatrice, consentendo ai subappaltatori di proteggersi efficacemente dal rischio di mancato pagamento.

Ancora in materia di subappalto, al fine di contrastare il *dumping* sociale e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, sono previste norme più severe sulle «offerte anormalmente basse».

Particolarmente rilevante è poi la preferenza, rispetto ai criteri di aggiudicazione nell'assegnazione degli appalti, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (*most economically advantageous tender o MEAT*).

Infine, si favorisce l'uso strategico degli appalti per ottenere merci e servizi che promuovano l'innovazione, rispettino l'ambiente e contrastino il cambiamento climatico, migliorando l'occupazione, la salute pubblica e le condizioni sociali.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*), riservandosi di intervenire più in dettaglio nel merito del provvedimento nel seguito dell'esame, chiede al Governo di chiarire preliminarmente quali tempi esso intenda fissare per l'approvazione del disegno di legge delega. Osserva infatti che la Commissione, pur cercando di evitare tempi eccessivamente lunghi, dovrà avere spazi adeguati per approfondire una materia estremamente complessa, anche attraverso audizioni informative, per le quali sono già pervenute numerose richieste.

In secondo luogo, sottolinea che il provvedimento di delega prevede l'emanazione di un unico decreto legislativo per il recepimento delle direttive europee e per la riforma del codice dei contratti pubblici. A suo avviso, sarebbe stato preferibile intervenire con due distinti decreti legislativi, uno più snello per il recepimento delle direttive, l'altro più articolato per la riscrittura del codice: chiede pertanto al vice ministro Nencini se vi sia spazio per un eventuale ripensamento su questo punto da parte del Governo.

Fa infine presente che la delega contenuta nel disegno di legge è assai generica, mentre l'esperienza insegna che in materie così complesse occorre fissare principi e criteri direttivi molto articolati e puntuali, per

evitare possibili inconvenienti in sede applicativa. Domanda quindi anche in questo caso se vi sia disponibilità da parte del Governo o se il testo debba considerarsi già definito nella sua struttura.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede anch'egli chiarimenti sui tempi previsti dal Governo sia per l'approvazione del disegno di legge delega, sia per la successiva emanazione del decreto legislativo di attuazione. Sottolinea quindi la necessità di avere un nuovo codice degli appalti e delle concessioni il più possibile snello e chiaro, come accade in altri Paesi europei.

Chiede poi di riservare adeguata attenzione non solo agli appalti di opere ma anche a quelli di servizi, per i quali occorrerebbe fare di più, ad esempio favorendo un più ampio ricorso alle gare telematiche.

Infine, pur dichiarandosi del tutto favorevole allo svolgimento di audizioni informative dei vari soggetti coinvolti dal provvedimento in esame, evidenzia che il testo finale dovrà favorire i migliori interessi del Paese e non quelli di singole categorie o gruppi settoriali.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) sottolinea anch'egli la grande rilevanza del disegno di legge in esame, ricordando che il suo Gruppo aveva da tempo dato la propria disponibilità a collaborare all'esame in spirito costruttivo, anche eventualmente assumendo la responsabilità di correlatore. Nel prendere atto che tale proposta non è stata accolta, assicura comunque che non farà mancare il proprio apporto allo svolgimento dei lavori.

Nel merito, concorda con l'esigenza di fissare criteri stringenti per la delega, pur esprimendo scetticismo su alcune finalità enunciate nella relazione illustrativa, come quella di usare il provvedimento come strumento per il contrasto alla corruzione. Osserva poi che nel testo si prevede l'abrogazione espressa dell'attuale codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ma non si dice nulla in ordine alla sorte del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso codice (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), né del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (decreto ministeriale n. 145 del 2000), che pure costituiscono parte integrante della vigente normativa di settore.

Richiama poi l'attenzione su alcuni aspetti critici della nuova normativa contenuta nelle direttive europee in recepimento: la procedura negoziata senza bando, che potrebbe determinare un'eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti; la preferenza accordata al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che senza precisi vincoli si presta facilmente a strumentalizzazioni e abusi.

Infine chiede un ruolo più incisivo per le Commissioni parlamentari competenti per materia nel momento in cui esprimeranno il parere sullo schema di decreto legislativo che sarà emanato dal Governo.

Per quanto concerne l'abrogazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevista dai criteri di delega, osserva che il periodo transitorio previsto prima dell'adozione del nuovo codice potrebbe essere dedicato ad

una sperimentazione dello stesso da parte di alcune stazioni appaltanti, per verificarne l'effettiva validità.

Conclusivamente, auspica che si possa arrivare ad un testo quanto più possibile coerente (tenendo conto che alcuni criteri di delega non sembrano in linea con decisioni o norme adottate recentemente in altra sede) e, soprattutto, snello e comprensibile, che possa costituire un utile strumento di lavoro per gli operatori economici. In proposito, cita come modello di semplicità e chiarezza il vecchio regolamento degli appalti pubblici contenuto nel regio decreto n. 350 del 1895.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che la materia oggetto del disegno di legge in esame è quanto mai complessa, anche per la presenza di interessi confliggenti, come quelli dei fornitori e dei committenti, ovvero di obiettivi in parziale contraddizione tra loro, come l'esigenza di snellezza e rapidità in relazione a quella di controllo e certezza del diritto.

Si sofferma in particolare sull'esigenza di garantire controlli efficaci nell'applicazione delle norme in materia di appalti e concessioni, in modo differenziato per le singole prestazioni richieste. Occorre poi individuare chiaramente le responsabilità dei vari decisori pubblici nelle singole fasi del procedimento, che attualmente risultano quanto mai opache, prevedendo sanzioni adeguate per chi sbaglia.

Chiede quindi il superamento dell'attuale regime dell'obbligo di garanzie bancarie, mentre per quanto concerne la trasmissione telematica degli atti di gara, pur non essendo pregiudizialmente contrario, raccomanda la tutela della riservatezza e dei segreti industriali.

Segnala ancora l'esigenza di normare in modo preciso le procedure di appalto per gli interventi di emergenza (ad esempio quelli di protezione civile o di carattere militare), per evitare il ripetersi di inaccettabili deroghe alla disciplina ordinaria. Chiede altresì criteri di valutazione più oggettivi per quanto riguarda le forniture di materiali e una più chiara distinzione tra il ruolo del progettista e quello dell'esecutore negli appalti di opere.

Infine, osserva la necessità di vincolare la possibilità di realizzare opere aggiuntive all'effettiva disponibilità delle risorse, senza però trasferire la responsabilità decisionale dal piano locale a quello nazionale, con ulteriori costi a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) osserva che le opposizioni non dovrebbero svolgere funzioni di relatore sui provvedimenti del Governo. Ciò nonostante, anche il suo Gruppo intende fornire un contributo costruttivo ai lavori, pur esprimendo un certo scetticismo sulla impostazione del provvedimento in esame e sulla reale volontà del Governo e della maggioranza di portare a capo gli obiettivi annunciati.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, osserva che le direttive europee in recepimento sembrano volte a favorire gli investimenti dei grandi gruppi multinazionali, anche contro l'interesse dei singoli Stati

membri. Per quanto riguarda in particolare l'Italia, mette in guardia dal rischio di penetrazioni di multinazionali in alcuni settori economici particolarmente rilevanti come quello dell'energia. In effetti, alcune norme delle direttive europee sembrano voler privilegiare i grandi soggetti imprenditoriali, né bastano a rassicurare contro questo rischio le disposizioni di tutela a favore del subappalto.

Un altro tema che la Commissione dovrà affrontare con attenzione riguarda la distinzione dei ruoli tra progettisti ed esecutori negli appalti di opere: attualmente, infatti, attraverso lo strumento dell'appalto integrato (che sembra esistere solo in Italia) i progetti vengono realizzati dagli stessi esecutori, che in tal modo avvantaggiano se stessi ma penalizzano le amministrazioni pubbliche appaltanti. Inoltre, tale situazione toglie spazio ai professionisti della progettazione, che pure in Italia sono all'avanguardia ma che non riescono a lavorare in questo Paese e sono costretti a trasferirsi all'estero.

Auspica quindi che il Governo faccia seguire i fatti alle parole e che il provvedimento in esame possa servire a mutare l'approccio finora seguito.

Il senatore FILIPPI (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro fatto dal Governo e in particolare dal vice ministro Nencini, che ha seguito fin dall'inizio la vicenda, per la redazione del provvedimento in esame. Ritiene opportuna la scelta di redigere un testo sintetico che, attraverso un solo decreto legislativo, operi sia il recepimento delle direttive europee, sia la riscrittura del codice dei contratti pubblici.

La nuova normativa europea richiede infatti un approccio diverso da quello finora seguito ed anche una nuova organizzazione da parte della pubblica amministrazione.

Sottolinea quindi l'esigenza di addivenire ad un nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni che sia snello e chiaro e quindi utile realmente agli operatori. Concorda poi con il problema di riscrivere anche il regolamento di esecuzione ed attuazione sollevato dal senatore Cioffi, chiedendo al Governo di verificare se fosse possibile emanare contestualmente il nuovo codice ed il relativo regolamento.

Nel merito del provvedimento, raccomanda con forza di limitare e regolare il ricorso alle deroghe rispetto alla disciplina ordinaria degli appalti, per prevenire le degenerazioni degli ultimi anni. Sul tema delle concessioni, specialmente quelle di maggiore valore economico come quelle autostradali, aeroportuali e portuali, è essenziale che l'assegnazione avvenga sempre con procedure ad evidenza pubblica.

Infine, data l'esistenza di scadenze precise per l'adozione del decreto legislativo di attuazione, sottolinea l'esigenza che l'esame della Commissione avvenga in maniera approfondita ma con tempi adeguati, sia per quanto riguarda il disegno di legge delega, sia successivamente in relazione allo schema di decreto legislativo che sarà emanato dal Governo.

Conclusivamente, ricorda che nei mesi scorsi sia la Camera dei deputati che il Senato hanno svolto seminari di approfondimento sugli appalti,

mettendo in luce da un lato gli aspetti relativi all'esigenza di legalità e trasparenza, dall'altro quelli relativi ai problemi di funzionalità economica. Auspica quindi che il testo in esame possa conciliare entrambe queste esigenze, per passare dalla cultura degli atti formali a quella dei risultati concreti.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) concorda con la grande rilevanza che riveste il provvedimento in esame. Tra i vari aspetti, segnala al Governo l'assenza nel testo di norme che introducano forme di consultazione popolare per la realizzazione delle grandi opere. Si tratta di una grave lacuna alla quale dovrebbe essere posto rimedio, considerando anche che le nuove tecnologie di comunicazione consentono oggi di svolgere in modo rapido ed efficace queste consultazioni. Esse potrebbero accompagnare il processo di realizzazione delle opere coinvolgendo le comunità interessate e verificando che si tratti di interventi effettivamente rispondenti alle esigenze del territorio, anche per evitare gli errori e le polemiche del passato. Chiede quindi che si introducano norme precise che disciplinino questi processi, sul modello di quanto già avviene in altri Paesi, come nel caso del *débat public* in Francia.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) chiede anch'egli al Governo di chiarire la questione del regolamento di esecuzione e attuazione del codice degli appalti, che è parte integrante della normativa attuale. Condivide poi la richiesta del senatore Cervellini di inserire nel disegno di legge delega una norma *ad hoc* per favorire le consultazioni pubbliche sulle grandi opere.

Infine osserva che una parte rilevante degli attuali problemi riscontrati nel settore degli appalti pubblici è legata anche ai tempi eccessivamente lunghi dei giudizi amministrativi per la risoluzione dei contenziosi. Ritiene quindi opportuno che la Commissione possa ascoltare su questo punto anche il Ministro della giustizia, di concerto con la competente Commissione parlamentare.

Il vice ministro NENCINI, riservandosi di intervenire in maniera più puntuale in sede di replica al termine della discussione generale, fornisce risposta ad alcuni quesiti dei senatori.

Sottolinea che la scelta di riscrivere l'intero codice dei contratti pubblici è legata ad una valutazione di opportunità e non semplicemente all'esigenza di recepire le direttive europee. Come emerso nel dibattito, l'attuale legislazione è infatti ormai inadeguata, essendo troppo complessa e farraginoso: basti pensare che tra codice e regolamento di esecuzione e attuazione si contano ben 600 articoli, oltre ai vari allegati.

Occorre quindi addivenire ad un testo snello e funzionale, entro un termine ragionevole, che il Governo intende fissare entro la fine del 2015. A tal fine, si dichiara disponibile a verificare con la Commissione la possibilità di lavorare parallelamente ai fini della redazione sia del nuovo codice che del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Per le stesse ragioni, difende la scelta di adottare un unico decreto legislativo per il recepimento delle direttive e per la riscrittura del codice.

Si dichiara quindi favorevole all'inserimento di norme sulle consultazioni pubbliche relative alle grandi opere, ricordando che una disposizione di questo tenore era stata ipotizzata già nelle prime versioni del disegno di legge in esame.

Infine, in merito all'intenzione preannunciata dalla Commissione di svolgere un adeguato approfondimento delle varie problematiche, anche attraverso l'audizione dei soggetti interessati dal provvedimento, assicura il massimo rispetto da parte del Governo per l'autonomia del Parlamento. Segnala comunque che già il Governo, in fase di stesura del testo in esame, ha svolto un ampio e articolato confronto con le varie categorie interessate, nonché con le forze politiche parlamentari. Evidenzia che intorno al settore oggetto di intervento si muovono numerosi soggetti, non solo privati, ma anche pubblici, che sono portatori di interessi diversificati e spesso confliggenti, ribadendo tuttavia che la competenza a decidere appartiene soltanto al suo Dicastero e alle Commissioni parlamentari competenti.

Il presidente Stefano ESPOSITO ringrazia il vice ministro Nencini e i colleghi per il contributo offerto al dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta della Commissione per la programmazione dei lavori, è posticipato al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 7 gennaio 2015

Plenaria**116^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (n. 128)**(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni alla 4^a Commissione ed il cui fondamento normativo è dato dall'articolo 537-*bis* del Codice dell'ordinamento militare (relativo all'adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, del decreto per l'utilizzo dei contributi pluriennali per l'attuazione di programmi per la difesa). Il provvedimento in titolo concerne l'attuazione del programma navale previsto dal comma 37 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014.

L'atto in questione si pone, pertanto, in stretta correlazione con un precedente schema di decreto sul programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa, sul quale la Commissione Difesa aveva già espresso parere favorevole lo scorso 19 novembre, senza formulare osservazioni. In particolare il decreto esaminato a novembre concerneva l'approvazione del programma pluriennale, costituito dall'acquisizione di pattugliatori polivalenti d'altura (sei unità più quattro in opzione), di un'unità anfibia multiruolo, di un'unità logistica con capacità sanitarie e di due unità navali polifunzionali per il supporto agli Incursori della Marina. Veniva indicato il costo complessivo in 5,4 miliardi di euro nel periodo 2014-2032, ammontare che risente dei «tagli» operati dai decreti-legge

nn. 4, 66 e 90 del 2014, e venivano, altresì, analizzate le caratteristiche tecnologiche ed operative dei mezzi in questione.

Il decreto in esame della Commissione determina quindi il concreto riparto, nell'arco temporale considerato, delle risorse globalmente stanziato sul capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico attraverso contributi ventennali (che, sommati, danno la predetta cifra globale di 5,4 miliardi di euro).

Lo schema si compone di 7 articoli: l'articolo 1 reca il riparto complessivo, fino al 2035, della somma stanziata per il programma navale (circa 5,4 miliardi di euro); l'articolo 2 dà conto dei singoli programmi di acquisizione precedentemente citati (con i relativi costi totali), dettando altresì la disciplina dei relativi contratti di mutuo; l'articolo 3 individua gli adempimenti a carico del Ministero della difesa (individuazione dei soggetti affidatari della realizzazione delle unità e perfezionamento dei contratti), da comunicare al Ministero dello sviluppo economico. Sempre al Ministero dello sviluppo economico andrà presentata la documentazione di spesa; l'articolo 4, reca quindi gli adempimenti a carico del Ministero dello sviluppo economico; l'articolo 5 detta disposizioni in ordine alle modalità di erogazione diretta dei contributi; l'articolo 6 prende in considerazione le ipotesi in cui si renda necessario, in corso d'opera, individuare differenti soluzioni tecniche che meglio soddisfino i requisiti di prestazione e qualità e l'articolo 7, da ultimo, prende in considerazione il caso in cui i contributi pluriennali, a seguito di rimodulazione, siano allocati in bilancio quale spesa ripartita su più anni, prevedendo che, in tal caso, le predette risorse potranno essere utilizzate secondo le ordinarie procedure di spesa, con adeguamento dei provvedimenti e degli atti contrattuali già perfezionati.

Per quanto di competenza della Commissione, rileva che non ci sono osservazioni da formulare.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*), pur condividendo la finalità sottesa al provvedimento in titolo, rileva che le unità navali in questione sostituiranno altre unità che sono state impropriamente utilizzate nell'ambito dell'operazione cosiddetta «*Mare nostrum*». Preannuncia pertanto il proprio voto d'astensione.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) rileva che i mezzi attualmente in uso alla Marina militare sono soggetti ad una elevata obsolescenza. Ritiene pertanto fondamentale provvedere ad una sostituzione dei mezzi attualmente in uso secondo la linea indicata dal provvedimento in titolo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli viene quindi posta ai voti e approvata.

(8) CASSON ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di amianto

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), in sostituzione del relatore Scalia, ricorda che, nella seduta del 2 dicembre, era stato illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, di cui richiama i principali contenuti.

La senatrice FABBRI (*PD*) chiede di formulare in modo più chiaro il riferimento al settore produttivo indicato nello schema di parere in questione.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) chiede di enfatizzare meglio la condizione resa dalla Commissione.

Il senatore CASTALDI (*M5S*), pur condividendo la finalità del disegno di legge in titolo di tenere alta l'attenzione sui problemi causati dalla presenza dell'amianto nel nostro Paese, dichiara di non condividere la condizione inserita nel parere del Relatore trattandosi di una specificazione superflua: nessun risarcimento può essere erogato senza la presenza di un nesso di causalità tra l'illecito e il pregiudizio. I processi penali per le vittime dell'amianto rappresentano un capitolo fondamentale della storia giudiziaria contemporanea. I dati epidemiologici non lasciano dubbio alcuno in merito al fatto che l'impiego industriale dell'amianto abbia provocato una vera e propria ecatombe, mentre l'accertamento delle responsabilità penali è spesso ostacolato da insormontabili difficoltà relative alla prova del nesso causale tra le condotte dei singoli imputati e le malattie che hanno colpito singole vittime, spesso esposte all'amianto per lunghi archi temporali. Proprio in ragione della drammaticità umana e sociale di questioni così delicate, ritiene che non spetti alla Commissione intervenire su risarcimenti e nesso di causalità. Dichiara pertanto il voto contrario del proprio Gruppo parlamentare sulla proposta del Presidente relatore.

Il PRESIDENTE relatore ritiene che sia competenza specifica della Commissione indicare alla Commissione di merito principi e linee guida ai quali far riferimento nelle scelte di finanziamento dei risarcimenti per la parte a carico del sistema produttivo in generale. Illustra quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizione, che tiene conto di quanto emerso nel corso del dibattito, pubblicata in allegato al resoconto.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere viene dunque posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI informa che è stato assegnato alle Commissioni riunite 10^a e 13^a il decreto-legge n. 1 del 2015 recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. Fa presente che avvierà le opportune intese con la Presidenza della Commissione ambiente per convocare, nella giornata di domani, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle due Commissioni coinvolte, per definire la programmazione dei lavori. In quella sede ritiene infatti opportuno proporre l'approfondimento di alcuni aspetti del decreto-legge, anche attraverso audizioni dell'attuale commissario straordinario, dottor Gnudi, del dottor Andrea Guerra, consigliere del Presidente del Consiglio sulla strategia per *business* e impresa, di rappresentanti della Cassa depositi e prestiti e dei soggetti privati che hanno già manifestato interesse nell'acquisto del Gruppo Ilva: il gruppo Arcelor-Mittal e il gruppo Arvedi.

Prende atto la Commissione.

Il senatore BOCCA (*FI-PdL XVII*) sollecita la Commissione a approfondire la questione relativa alla *governance* dell'Enit, anche in relazione alla scelta del Commissario straordinario di richiamare i delegati dalle sedi estere. Tale ultimo argomento, già oggetto di un'audizione del suddetto Commissario straordinario in data 28 ottobre 2014, risulta di estrema attualità visto che durante l'audizione era stato dichiarato dal Commissario stesso come il richiamo dei delegati all'estero fossa un provvedimento transitorio in attesa dell'individuazione di nuovi delegati, in vista dell'approvazione del nuovo regolamento dell'Enit. I dubbi sollevati dalla Commissione in quell'occasione sono confermati dal fatto che il regolamento dell'Enit non è stato ancora approvato e che le sedi estere rimangono tuttora vacanti.

Segnala poi, sempre in relazione alla materia del turismo, che il Fondo strategico italiano ha investito una somma rilevante per acquistare azioni di una società inglese facente parte del gruppo Rocco Forte Hotels. Tale ricapitalizzazione è servita a ripianare debiti di tale società con una banca scozzese e, a suo avviso, tale tipo di investimento rappresenta una concorrenza sleale verso società italiane che operano nello stesso settore e che, soprattutto, investono in Italia e non all'estero.

Il presidente MUCCHETTI condivide l'opportunità di svolgere i necessari approfondimenti delle questioni sollevate dal senatore Bocca. In particolare rileva che l'investimento testé citato potrebbe anche essere finalizzato ad acquisire una partecipazione rilevante nella *holding* del gruppo Rocco Forte Hotels, al fine di orientarne scelte future a favore del sistema turistico italiano. Propone pertanto di audire, a tal fine, il dottor Tamagnini, amministratore delegato del Fondo strategico italiano, per

chiedere conto delle motivazioni dell'investimento fatto dal suddetto Fondo, nonché il ministro Franceschini su entrambe le questioni testé sollevate.

La senatrice FABBRI (*PD*) interviene per condividere le questioni sollevate dal senatore Bocca e per richiedere l'audizione del ministro Franceschini, non soltanto sulla questione dell'Enit, ma anche sul tema più generale delle strategie per il turismo.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) condivide l'opportunità di approfondire i temi sollevati anche perché l'operazione di investimento indicata dal senatore Bocca sembrerebbe configurarsi come un incentivo a spostare investimenti all'estero da parte di imprese italiane. Si tratterebbe quindi di una pratica non consona con l'obiettivo di rilanciare lo sviluppo del Paese. Occorre pertanto svolgere i suddetti approfondimenti.

Il PRESIDENTE fa presente che il tema testé affrontato è contiguo a quello della cosiddetta «*exit tax*», ovvero quelle forme di tassazione che hanno come presupposto la fuoriuscita di ricchezza dall'ambito di applicazione di un determinato ordinamento fiscale ed il venire meno della potestà impositiva del predetto Stato, che è stato in più sedi affrontato dalla Commissione industria durante i Governi Letta e Renzi. Il tema meriterebbe anche un'iniziativa legislativa che si ponga comunque nei limiti della disciplina comunitaria.

Ritiene quindi di avviare le opportune intese per assicurare le audizioni di rappresentanti del Fondo strategico italiano e del Ministro per i beni, le attività culturali ed il turismo, in tempi solleciti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 8

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, fa presente che:

le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 estendono la platea dei beneficiari delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto identificando genericamente lavoratori esposti ed *ex* esposti e cittadini esposti ed *ex* esposti all'amianto, quali persone che, pur non manipolando l'amianto, ne vengono a contatto per motivi abitativi, familiari o ambientali;

il provvedimento pone a carico dello Stato e del settore industriale il maggior onere derivante dalla suddetta estensione dei beneficiari con un incremento della quota di contributo offerto dalle imprese dagli attuali 7,3 a 40 milioni di euro annui;

la Commissione rileva, quindi, che l'individuazione dei beneficiari risulta troppo generica e non consente di effettuare una stima puntuale del volume complessivo dei benefici e, conseguentemente, dell'impatto di tale decisione sul sistema produttivo e sui beneficiari stessi.

Per quanto di competenza, la Commissione esprime parere favorevole con la seguente condizione: evitare di porre a carico del sistema produttivo in generale, il risarcimento di qualsiasi danno da esposizione all'amianto riservando, quindi, a carico delle imprese, soltanto il finanziamento dei risarcimenti per i quali sussiste un nesso di causalità tra responsabilità d'impresa e danni da esposizione all'amianto.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 7 gennaio 2015

Plenaria

124^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1148) Nunzia CATALFO ed altri. – *Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1670) Loredana DE PETRIS ed altri. – *Istituzione del reddito minimo garantito*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice PARENTE (PD) illustra congiuntamente i provvedimenti.

Rileva che il disegno di legge n. 1148 è finalizzato al riconoscimento a tutti i cittadini del diritto a ricevere un reddito minimo, nonché a delegare il Governo ad introdurre il salario minimo orario. Le finalità del reddito di cittadinanza vengono ricondotte dall'articolo 1 al contrasto alla povertà, al lavoro nero, sottopagato e precario, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale, nonché alla promozione delle condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Per tali finalità, si stabilisce la creazione del «Fondo per il reddito di cittadinanza». Si prevede che il reddito di cittadinanza garantisca al beneficiario il raggiungimento di un reddito annuo netto pari ai sei decimi del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per il 2014 in 9.360 euro annui e 780 mensili. La provvidenza sarebbe riconosciuta a tutti i cittadini italiani o comunitari, oltre

che agli stranieri provenienti da Paesi che abbiano stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, residenti nel territorio nazionale e che abbiano compiuto il 18° anno di età. Per i giovani di età compresa tra 18 e 25 anni è requisito necessario il possesso di una qualifica professionale o diploma di scuola media di secondo grado, ovvero la frequenza di un corrispondente corso di studi/formazione. I dati anagrafici e patrimoniali dei richiedenti confluirebbero in una Struttura informativa centralizzata. Il beneficiario sarebbe assoggettato a determinati obblighi: l'immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego, l'avvio di percorsi di inserimento lavorativo, la tempestiva comunicazione dei mutamenti comportanti la perdita del diritto o il ricalcolo del beneficio, la partecipazione a progetti comunali di utilità collettiva. L'articolo 13 riconosce ai beneficiari anche il diritto all'abitazione, tramite agevolazioni del pagamento del canone di locazione. Tra le misure integrative a supporto dei beneficiari, il sostegno per l'acquisto dei libri di testo e il pagamento delle tasse scolastiche e universitarie. L'articolo 16 chiarisce le modalità di erogazione del reddito minimo da parte dell'Inps: in contanti presso gli uffici postali o mediante accredito su conto corrente bancario/postale o carta prepagata. Il successivo articolo 17 individua poi gli ulteriori incentivi in favore dei soggetti destinatari delle misure di cui al disegno di legge, ivi compresi i datori di lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato i beneficiari del reddito di cittadinanza. Le verifiche sulla fruibilità del beneficio sono affidate in forma coordinata all'INPS e all'Agenzia delle entrate; si stabiliscono inoltre le sanzioni applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e illegittimo percepimento del beneficio. L'articolo 19 delega il Governo ad istituire il salario minimo orario, stabilendo, tra i criteri di delega, che la retribuzione oraria lorda sia pari almeno a 9 euro. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame dovrebbe avvenire tramite maggiori entrate (derivanti, ad esempio, dall'incremento del prelievo erariale sui giochi e dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, oltre che dalle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'8 per mille dell'IRPEF), nonché tramite riduzioni e risparmi di spesa, tra cui l'ulteriore riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni, la revoca dei contributi per l'editoria, l'accantonamento delle dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa e la soppressione di taluni enti pubblici non economici.

Il disegno di legge n. 1670 – che riproduce integralmente il disegno di legge n. 1152, esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1428 (delega lavoro; oggi legge n. 183 del 10 dicembre 2014) e da esso assorbito – intende favorire l'inclusione sociale per gli inoccupati, contrastando al contempo forme di povertà e di disuguaglianza tra i cittadini, attraverso l'introduzione del salario minimo garantito, in attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione. L'articolo 3 individua l'ammontare della somma erogata, che è individuale, personale e non cedibile, ed è pari a 7200 euro annui (600 euro mensili). I centri per l'impiego sono soggetti necessari per le funzioni amministrative finalizzate all'attuazione delle di-

sposizioni. L'articolo 4 individua i destinatari dell'erogazione in base a determinati requisiti; in particolare, per accedere al beneficio occorre risiedere sul territorio nazionale da 24 mesi, essere iscritti nelle liste di collocamento, avere un reddito personale non superiore a 8000 euro o familiare non superiore a quanto stabilito dal regolamento d'attuazione, nonché un patrimonio mobiliare o immobiliare non superiore a quanto previsto dal medesimo regolamento. L'articolo 5 stabilisce i compiti di regioni ed enti locali, prevedendo che in sede di Conferenza unificata siano definite delle linee guida per il riconoscimento e l'erogazione delle prestazioni di reddito minimo garantito nelle forme dirette e indirette, tra le quali la gratuità dei libri scolastici, del trasporto pubblico, delle prestazioni sanitarie. La durata della concessione del reddito minimo è fissata in 12 mesi, con possibilità di proroga su ripresentazione della domanda. L'articolo 7 indica le cause di sospensione o decadenza dal godimento delle prestazioni, tra le quali il raggiungimento dell'età pensionabile, il rifiuto di una proposta di impiego, le dichiarazioni mendaci in ordine ai requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni, l'assunzione con contratto di lavoro subordinato o attività lavorativa autonoma. La copertura finanziaria è affidata alla fiscalità generale; soggetto erogatore della prestazione è l'INPS.

Anticipa conclusivamente di nutrire perplessità sulle iniziative legislative, riservandosi ulteriori considerazioni, anche alla luce dell'esame dei decreti attuativi del cosiddetto *Jobs Act* e della possibile sovrapposizione delle disposizioni ivi contenute con quelle contemplate nei disegni di legge in esame.

La senatrice CATALFO (*M5S*) chiede alla relatrice di voler meglio chiarire il proprio pensiero, osservando che in sede di discussione del cosiddetto *Jobs Act* non è stato esaminato alcuno dei temi disciplinati nel disegno di legge n. 1148, se non taluni aspetti minuti. Al contrario, si dà ora alla Commissione la possibilità di approfondire davvero un tema di grande delicatezza, quale quello del reddito di cittadinanza.

La relatrice PARENTE (*PD*) specifica che le sue considerazioni si rivolgevano in particolare al disegno di legge n. 1670, che è del tutto identico al disegno di legge 1152, di cui è stato dichiarato l'assorbimento nella delega lavoro, all'esito di un esame congiunto. Ferma restando la necessità di un approfondimento sulla delicata tematica del reddito di cittadinanza, osserva che alcuni profili non rilevanti contenuti nelle due iniziative legislative sono già presenti nella delega al Governo effettuata con la legge n. 183 del 2014 e torneranno pertanto all'attenzione del Parlamento in sede di esame dei relativi decreti legislativi. Una disamina delle tematiche disciplinate dai disegni di legge n. 1148 e n. 1670, peraltro, non può non tener conto dei mutamenti in essere nella disciplina sul tema.

La senatrice CATALFO (*M5S*), nel prendere atto delle considerazioni della relatrice, sottolinea la necessità che il dibattito sui disegni di legge in esame si arricchisca attraverso lo svolgimento di audizioni dei soggetti in-

teressati, a cominciare dai rappresentanti dell'ISTAT. Ciò anche alla luce dei contenuti del recente rapporto sulla povertà stilato dall'Istituto.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) chiede di ascoltare altresì i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, della Conferenza delle Regioni e dell'INPS.

La senatrice FAVERO (*PD*) sottolinea l'opportunità di acquisire le considerazioni dei rappresentanti delle ACLI e della Caritas.

La presidente SPILABOTTE (*PD*), preso atto delle richieste, fa presente che la programmazione delle audizioni avverrà nei tempi più rapidi, compatibilmente con i lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge
nn. 8 e connessi**

Riunione n. 1

Relatrice: SPILABOTTE (PD)

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,50

(8) CASSON ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di amianto*

(631) SCILIPOTI. – *Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di eliminazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, all'amianto e alle altre sostanze dannose per la salute nei luoghi di lavoro*

(1268) Ivana SIMEONI ed altri. – *Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(1645) CASSON ed altri. – *Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a qualsiasi titolo, dell'amianto*

(Esame e rinvio)

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 329 di giovedì 18 dicembre 2014, 95ª seduta della Commissione Politiche dell'Unione europea (14ª), sostituire il testo della risoluzione di pagina 50 con il seguente:

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 46 (Doc. XVIII-bis, n. 13)

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto comunitario in titolo, considerato che:

nel periodo di programmazione 2014-2020 il sostegno dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP, cosiddetti «fondi ESI») è strettamente legato al rispetto della *governance* economica dell'UE;

tale legame è dovuto all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che costituisce il regolamento sulle disposizioni comuni in merito ai cinque fondi ESI, il quale stabilisce le disposizioni che collegano l'efficacia dei fondi a una robusta e sana *governance* economica;

la condizionalità si applica per mezzo di due meccanismi distinti: un primo filone, riguardante in particolare i paragrafi da 1 a 8 dell'articolo 23, in base al quale la Commissione può chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte dei finanziamenti quando ciò è giustificato dalle sfide economiche e occupazionali individuate nell'ambito di varie procedure di *governance* economica, e un secondo filone, riguardante in particolare i paragrafi da 9 a 11 dell'articolo 23, in base al quale la Commissione è tenuta a proporre una sospensione dei fondi ESI quando sono raggiunte determinate fasi delle varie procedure di *governance* economica;

la Comunicazione in titolo riguarda il primo filone, fornendo chiarimenti in merito alla nozione di «revisione» e i tipi di «modifiche» degli accordi di partenariato e dei programmi e un'indicazione delle circostanze che possono dare luogo alla sospensione dei pagamenti;

ricordato che il 29 ottobre 2014 è stato approvato a Bruxelles l'Accordo di Partenariato con la Commissione europea per la programmazione 2014-2020. Tale Accordo riguarda 4 fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), che sono focalizzati su 11 obiettivi tematici: ricerca e innovazione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, competitività delle piccole e medie imprese, economia a basse emissioni di carbonio, lotta ai cambiamenti climatici, ambiente ed efficienza delle risorse, trasporto sostenibile, occupazione e mobilità, inclusione sociale, istruzione e formazione più efficaci, amministrazione pubblica più efficiente;

auditato il rappresentante del Governo;

valutate le osservazioni formulate in data 10 novembre 2014 dall'Assemblea legislativa della Regione Friuli Venezia-Giulia;

valutate le osservazioni formulate in data 11 novembre 2014 dalla competente Commissione dell'Assemblea legislativa della Regione Marche,

formula per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

gli Orientamenti di cui alla Comunicazione in esame rispecchiano la volontà politica espressa dal legislatore europeo con l'approvazione dei regolamenti sui fondi strutturali di cui alla programmazione 2014-2020, in cui i principi della condizionalità, soprattutto macroeconomica, sono stati iscritti tra le regole da rispettare per la fruizione delle risorse europee;

tuttavia, ferme restando le ulteriori valutazioni specifiche relativamente ai singoli casi concreti, si formula una raccomandazione affinché i predetti Orientamenti siano applicati tenendo conto del principio di proporzionalità, evitando quindi che la sospensione dei finanziamenti della politica di coesione possa avere conseguenze negative sproporzionate per le regioni degli Stati membri più dipendenti da tali finanziamenti;

in una prospettiva più ampia e in riferimento al migliore utilizzo dei fondi strutturali, occorrerebbe ridefinire le condizioni che sottostanno all'attivazione della clausola per gli investimenti pubblici produttivi, che permette cioè di non computare nel disavanzo le spese che cofinanziano i fondi strutturali, andando così oltre i rigorosi limiti enunciati nella lettera del 3 luglio 2013 del Commissario agli affari economici e monetari;

al riguardo, si orienti in tal senso il Consiglio affari generali del 18-19 novembre, ove è prevista una sessione sulla politica di coesione;

si ritiene, ancora, essenziale che l'Agenzia per la coesione territoriale entri al più presto nella sua piena operatività, per assicurare alla gestione dei Fondi strutturali europei in Italia una maggiore efficacia ed efficienza, tenendo pienamente conto del collegamento con la strategia Europa 2020 e con gli strumenti di *governance* economica ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Quanto agli aspetti rilevati dalle Assemblee legislative regionali si evidenzia che:

a) secondo gli Orientamenti, una «*frequente riprogrammazione*» andrebbe evitata e, più in generale, i «*poteri di riprogrammazione concessi alla Commissione saranno utilizzati con cautela*». Si tratta di considerazioni condivisibili, anche alla luce del fatto che sono ancora in corso i negoziati con la Commissione europea per l'approvazione della prima versione dei programmi operativi, negoziati che dovrebbero portare all'adozione definitiva dei programmi da parte delle Regioni non prima della fine del 2014 o – ancora più verosimilmente – nei primi mesi del 2015;

b) il regolamento (UE) n. 1303/2013 non specifica quanto debba essere dettagliata la richiesta di riprogrammazione e/o di modifica dell'Accordo di partenariato e dei programmi operativi.

Qualora la Commissione eserciti questa prerogativa, la relativa richiesta di modifica dovrà essere adeguatamente motivata, e fare riferimento alla raccomandazione specifica per Paese o alla raccomandazione del Consiglio pertinente che ha innescato la richiesta. Essa spiegherà il motivo per cui vi è la necessità di un intervento a livello di Unione europea, in che modo il finanziamento dell'Unione può contribuire ad affrontare le sfide strutturali individuate e le ragioni per cui la ripartizione dei fondi in atto è insufficiente. Farà inoltre riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità previste dal regolamento quadro e dai regolamenti specifici. In ogni eventuale richiesta di riprogrammazione, la Commissione chiederà ad uno Stato membro di riesaminare il suo Accordo di partenariato e i suoi programmi.

Per quanto riguarda la natura delle modifiche, al fine di massimizzare gli effetti dell'intervento della Commissione, si reputa opportuno proporre che le indicazioni formulate riguardino anche gli indicatori di risultato relativi agli specifici interventi oggetto di riprogrammazione e, se del caso, la modifica delle procedure di attuazione poste in essere dagli Stati membri, qualora ne sia rilevata l'inefficacia;

c) negli Orientamenti non c'è alcun cenno al coinvolgimento del partenariato nelle procedure di riprogrammazione e di modifica dell'Accordo di partenariato e dei programmi operativi. È bene sottolineare, in proposito, che l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 attribuisce un ruolo fondamentale alle autorità pubbliche, intese in senso lato, alle

parti economiche e sociali, e a tutti gli altri organismi di rappresentanza della «società civile», richiamando gli Stati membri al dovere di associare i *partners* alle attività di preparazione e di attuazione dell'Accordo stesso e dei programmi operativi.

In virtù dell'articolo 5, la Commissione ha adottato il Regolamento delegato n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, che disciplina in modo dettagliato il ruolo dei *partners* nell'ambito delle attività connesse con l'attuazione dei fondi ESI.

Per tali ragioni, appare necessario che gli Orientamenti siano integrati con un rinvio espresso al Regolamento delegato n. 240/2014, al fine di garantirne l'applicazione.

Va comunque evitato che l'attività di riprogrammazione della Commissione europea si risolva in una modifica unilaterale imposta delle condizioni degli accordi;

d) la sospensione degli impegni e dei pagamenti, prevista dall'articolo 23, paragrafi 9-11, dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbe essere applicata solamente all'esito di una valutazione globale e approfondita e, comunque, come *extrema ratio*, garantendo in ogni caso il contraddittorio preliminare.

Si riafferma la necessità di impegnare quanto prima i 300 miliardi di euro del cosiddetto Piano Juncker, in aggiunta rispetto alle risorse già previste per la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020».